

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5577

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TASSONE

Istituzione del ruolo della dirigenza sanitaria
presso il Ministero della salute

Presentata il 14 novembre 2012

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 3 agosto 2007, n. 120, sul cui articolo 2 si registrò un'ampia convergenza politica, ha definitivamente chiarito lo *status* giuridico dei dirigenti medici del Ministero della salute ribadendo e sancendo li loro inquadramento nel ruolo distinto della dirigenza del Ministero stesso, per distinguerli da quelli amministrativi, data la diversità delle loro competenze.

Tale legge, però, oltre a non essere applicata, viene utilizzata quale elemento discriminante e dequalificante della dirigenza medica rispetto alla dirigenza amministrativa: i dirigenti delle professionalità sanitarie, pur percependo lo stesso stipendio tabellare della seconda fascia dirigenziale amministrativa dello Stato, vengono relegati in una sorta di « terza fascia dirigenziale », non prevista da alcuna norma.

A ciò si aggiunga che a tali dirigenti sanitari viene preclusa la possibilità di ac-

cedere agli incarichi dirigenziali di funzione, di consulenza, studio e ricerca, previsti in organico, che si rendono vacanti.

Questa preclusione comporta la prassi, ormai consolidata, che tali posizioni di carattere squisitamente sanitario vengano ricoperte attraverso l'istituto dell'*interim*, che ha invece carattere di eccezionalità, da dirigenti amministrativi già titolari di un altro incarico.

La condizione di estremo disagio della dirigenza sanitaria è maggiormente aggravata dal fatto che presso il Ministero della salute non è stato, a tutt'oggi, istituito il ruolo della dirigenza sanitaria medica, disattendendo la legge n. 15 del 2009 laddove ribadisce che in ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sia istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima (ora inesistente) e nella seconda fascia, nel cui ambito sono definite apposite sezioni in

modo da garantire l'eventuale specificità tecnica.

In sintesi, ciò che tutti i dirigenti medici sanitari auspicano è la piena applicazione delle norme vigenti nonché la pronta attuazione della parte normativa del contratto collettivo nazionale di lavoro dirigenza area 1 recentemente sottoscritto con l'accesso dei dirigenti delle professionalità sanitarie agli incarichi dirigenziali di seconda fascia

resisi vacanti, salvo completare la tabella con le funzioni della prima fascia, soluzione, quest'ultima, che non comporta alcun onere aggiuntivo per lo Stato stante che la struttura stipendiale dei dirigenti delle professionalità sanitarie è già identica a quella dei dirigenti di seconda fascia con le modalità e i costi previsti dal contratto collettivo dei dirigenti dell'area dei ministeri, ove sono inclusi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I dirigenti del Ministero della salute con professionalità sanitaria di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono collocati in un unico ruolo e in un unico livello. Ad essi si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 502 del 1992 in materia di dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale. I servizi e i titoli di servizio maturati presso il Ministero della salute anche con rapporto di lavoro a tempo determinato prima della data di entrata in vigore della presente legge sono equiparati ai servizi e ai titoli del Servizio sanitario nazionale.

2. Con provvedimento del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito degli organici vigenti, è individuato il contingente dei posti destinati alla dirigenza del ruolo sanitario del Ministero della salute. Con decreto del Ministro della salute sono altresì individuati gli incarichi conferibili e le modalità di attribuzione degli stessi, fermi restando i contingenti fissati per gli incarichi di natura gestionale dall'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai dirigenti collocati nel ruolo di cui al comma 1, già inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della salute alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'accesso al ruolo della dirigenza sanitaria presso il Ministero della salute avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami, in analogia con la disciplina di accesso prevista per la dirigenza

sanitaria del Servizio sanitario nazionale; il servizio a tempo determinato presso il Ministero della salute nei profili professionali sanitari è valutato prioritariamente.

4. Gli incarichi corrispondenti alle tipologie previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, individuati secondo il comma 2 del presente articolo, sono attribuiti ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

5. Agli incarichi di direzione di uffici dirigenziali di livello non generale corrispondenti agli incarichi di struttura complessa previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si accede in base ai requisiti previsti per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale previa procedura selettiva interna ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; entro un anno dal conferimento del primo incarico di direzione di ufficio dirigenziale non generale i dirigenti sanitari del Ministero della salute partecipano a un apposito corso di formazione dirigenziale organizzato dal medesimo Ministero in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione.

6. I dirigenti sanitari del Ministero della salute che hanno ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali di livello non generale o di direzione di aziende sanitarie o di enti del Servizio sanitario nazionale per almeno cinque anni, anche non continuativi, possono partecipare alle procedure per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché partecipare al concorso previsto dall'articolo 28-*bis* del medesimo decreto legislativo.

7. La prima contrattazione collettiva nazionale successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, ferma restando l'esclusività del rapporto di lavoro, estende ai dirigenti sanitari del Ministero della salute gli istituti previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per le

corrispondenti qualifiche del Servizio sanitario nazionale e recepiti nei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro.

8. Al fine di assicurare il mantenimento dei livelli di prevenzione, vigilanza e controllo a tutela della salute, ai dirigenti del Ministero della salute di cui al presente articolo non si applicano, anche in considerazione delle funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria loro attribuite, le disposizioni in materia di soprannumerarietà, eccedenze di personale e mobilità collettiva di cui all'articolo 6, comma 1, e all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, fermo restando il divieto di procedere a nuove assunzioni fino al completo riassorbimento e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

9. Nelle more della conclusione della procedura concorsuale bandita ai sensi dell'articolo 17, comma 10, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, i rapporti di lavoro a tempo determinato del personale tecnico sanitario assunto presso il Ministero della salute ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera *b*), del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, sono prorogati fino al 31 dicembre 2013, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato oltre quelli già autorizzati. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



16PDL0066200